

**COPIA PER
LA NOTIFICA****AVANTI LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE****Ricorso ex art. 360 cod. proc. civ.**

Della ditta individuale Andreon Arredamenti in persona del titolare Sig. **Andreon Francesco** (C.F.: NDRFNC35R26E726D), rappresentato e difeso nel presente giudizio dagli Avv.ti Prof. Francesco Di Giovanni del foro di Roma e Giovanni Bonotto del Foro di Treviso, ed elettivamente domiciliata presso il primo in Roma, Via Sardegna 38, in forza di procura a margine del presente atto

contro

la **Essedi Studio e Associati di Sandro Dallavalle s.a.s.**, con sede in Montebelluna (31044 - TV), via del Solstizio n. 2, in persona del legale rappresentante *pro tempore*

per l'annullamento

della sentenza pronunciata tra le parti dalla Corte d'Appello di Venezia il 19 maggio 2004 (n. 1330/04), depositata il 06 agosto 2004

Si premette

IN FATTO

I fatti che formano oggetto della controversia e le pregresse vicende processuali sono riferiti nella sentenza impugnata e dettagliatamente ricostruiti negli scritti difensivi dei precedenti gradi di giudizio, cui si fa pertanto diretto richiamo. In questa sede si andrà così a focalizzare l'attenzione soprattutto sul motivo che ha indotto la Corte di Appello di Venezia a dichiarare l'inammissibilità dell'impugnazione.

Mandato:

Il sottoscritto Sig. Andreon Francesco, quale titolare della ditta Andreon Arredamenti di Andreon Francesco delega a rappresentare e difendere la ditta medesima nel presente ricorso per Cassazione avverso la sentenza n. 1330 del 06.08.2004 emessa dalla Corte di Appello di Venezia, non notificata, gli Avv.ti Prof. Francesco Di Giovanni del Foro di Roma e Giovanni Bonotto del Foro di Treviso ed elegge domicilio presso lo studio del primo in Roma, Via Sardegna 38, conferendo agli stessi tutti i poteri inerenti e conseguenti al mandato anche per i successivi ed eventuali gradi del giudizio di rinvio e le conseguenti eventuali fasi esecutive. Dichiaro inoltre ai sensi e per gli effetti del Dlgs. N.196/2003 di essere stato edotto che i dati personali richiesti direttamente, ovvero raccolti presso terzi, verranno utilizzati ai soli fini del presente incarico e presta conseguentemente il proprio consenso al loro trattamento. Prende altresì atto che il trattamento dei dati personali avverrà mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità dell'incarico.

Per autentica
Avv. Giovanni Bonotto

La ditta Andreon Arredamenti conveniva in giudizio d'appello la Essedi Studio e Associati di Sandro Dallavalle s.a.s notificando la relativa impugnazione in data 06 dicembre 2001.

Si costituiva così l'appellata società depositando presso la cancelleria della Corte d'Appello comparsa di costituzione e risposta in data 18 marzo 2002.

L'appello era fondato su una molteplicità di motivi, che venivano articolati per punti nelle 33 pagine dell'atto di ricorso, e preliminarmente sulla carenza di legittimazione attiva in capo alla Essedi Studio e Associati di Sandro Dallavalle s.a.s., la quale aveva agito, in primo grado, in relazione ad un credito ad essa non imputabile ma riconducibile, invece, al libero professionista Sandro Dallavalle in proprio.

La Corte territoriale, a seguito di istanza ex art. 351 c.p.c. presentata dalla ditta individuale Andreon Arredamenti ed in accoglimento implicito della tesi ivi formulata dall'appellante, disponeva la sospensione della provvisoria esecutorietà della sentenza resa dal Tribunale.

Senonché all'esito del giudizio, la Corte d'Appello pronunciava sentenza con cui rilevava *ex officio* la nullità dell'atto introduttivo dell'attrice originata da un vizio formale nel mandato alle liti conferito dall'appellante e, conseguentemente, dichiarava l'inammissibilità dell'appello proposto.

Tale decisione è affetta da gravi vizi di legittimità e merita di essere cassata per i seguenti motivi

IN DIRITTO

- violazione e falsa applicazione degli artt. 75 e 83 e 164, I° co. cod. proc. civ. in relazione all'art. 163 co. 3 n. 2 cod. proc. civ. (art. 360 n. 3 c.p.c.)

NONCHÉ

- insufficiente, ovvero contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, rilevabile d'ufficio (art. 360, n. 5 c.p.c.)

Il Giudice d'Appello ha dunque ritenuto il gravame inammissibile per nullità radicale del relativo atto di citazione originata da un vizio che sarebbe ravvisabile nel conferimento della procura alle liti.

Più precisamente, il mandato a rappresentare la parte appellante risulterebbe affetto da incertezza assoluta proprio in ordine al soggetto in nome del quale la procura è stata rilasciata.

Così al rigo 17° di pagina 8 della sentenza: "*Appare palese la totale discrepanza tra il soggetto agente in appello (Andron Francesco, nella qualità di titolare di un'impresa individuale) e l'ignoto ente societario a nome del quale era rilasciata la procura alle liti...*".

* * *

Prima di dar corso alle appropriate difese, si ritiene allora più che opportuno riportare l'attenzione di questa Ecc.ma Corte direttamente sul dato testuale, di seguito riproducendo la pagina introduttiva dell'atto di citazione d'appello ove sono contenuti tutti gli elementi per dirimere la questione: sarà all'uopo sufficiente un'attenta lettura della procura alle liti e dei dati riportati nelle premesse del ricorso.

66

Avv. Francesco Furlan

Vicolo Pescatori, 1

Tel. 0422/591705

Fax: 0422/579803

31100 TREVISO

CORTE D'APPELLO
DEPOSITATO IN CARTELLI

15.010.2001

AVANTI LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA**ATTO DI CITAZIONE IN APPELLO****CON RICHIESTA DI SOSPENSIONE DELLA PROVVISORIA ESECUTORIA**

La Ditta **Andreon Arredamenti** con sede in Sarano di S. Lucia di Piave (TV) - via Volta n. 20/22 in persona del titolare e legale rappresentante Sig. Andreon Francesco, rappresentata e assistita in forza del mandato a margine al presente atto dall'Avv.to **Francesco Furlan** del foro di Treviso e dall'Avv.to **Manuela Beneforti** del foro di Venezia e con domicilio eletto presso lo studio della seconda in Mestre, Via Mestrina n. 85,

PREMESSO

Che con sentenza n. 1319 del 2000 depositata in data 25.10.2000 il Tribunale di Treviso - Sezione Stralcio - nella causa pendente al n. 3958/1990 RG. ha così stabilito:

"condanna la Ditta Andreon Arredamenti, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore della Essedi Studio & Associati di Sandro Dallavalle s.a.s., nella somma di Lire 23.480.000.=, oltre ad interessi legali dalla domanda al saldo.


"condanna la convenuta a rifondere all'attrice le spese processuali dalla stessa sostenute liquidate in Lire 6.017.500.= di cui Lire 3.600.000.= per onorari e Lire 1.525.000.= per competenze.

Pone le spese di accertamento tecnico preventivo e di consulenza d'ufficio, ad eccezione di quelle relative al supplemento di consulenza depositato il 7.11.1997, a carico della convenuta, e condanna pertanto la convenuta a rifondere le spese da questa anticipate per la consulenza d'ufficio depositata il 29.05.1996".


Mandato:

Delego a rappresentare e difendere la società in ogni fase e grado del presente giudizio, anche per la fase esecutiva, gli Avv. Francesco Furlan del Foro di Treviso e Manuela Beneforti del Foro di Venezia ed eleggo domicilio presso lo studio del secondo in Mestre, Via Mestrina n. 85, conferendo agli stessi tutti i poteri inerenti e conseguenti al mandato, ivi compreso quello di transigere e conciliare giudizialmente e stragiudizialmente, dar corso o sospendere le procedure esecutive e non, rinunciare agli atti e accettare rinunce, effettuare le cancellazioni, istrizioni e trascrizioni, incassare somme con espressa delega alla sottoscrizione delle relative quietanze giudiziali ed a rilasciare quietanze sia in giudizio che fuori giudizio, farsi sostituire e nominare a delega - presso qualsiasi foro - altri avvocati e procuratori cui sin d'ora si estendono le stesse facoltà.

Dichiaro inoltre ai sensi e per gli effetti di cui all'art. n. 10 della Legge 675/96, di essere stato edotto che i dati personali richiesti direttamente, ovvero raccolti presso terzi, verranno utilizzati ai soli fini del presente incarico e presto conseguentemente il nostro consenso al loro trattamento. Prendo altresì atto che il trattamento dei dati personali avverrà mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità dell'incarico.



Per autentica
Avv. Francesco Furlan



Movendo da ciò, si vanno a riprendere le argomentazioni salienti svolte dalla Corte d'Appello:

a) E' così la stessa Corte territoriale a rilevare al rigo 7° di pag. 17 che:

"Quanto al presente atto di appello, esso è stato proposto dalla ditta Andreon Arredamenti, in persona del titolare e legale rappresentante sig. Andreon Francesco", difeso e rappresentato dai nuovi difensori muniti di mandato rilasciato a margine dell'atto stesso".

b) Ed è proprio il Giudice del secondo grado a precisare di seguito, rigo 20 della medesima pagina, che *"non pare dubbio che il gravame sia da riferire, senza incertezze, alla persona dell'Andreon, nella sua qualità di titolare dell'impresa individuale su citata; e ciò trova chiara conferma anche dal verbale dell'udienza di comparizione avanti al Presidente della Sezione, il giorno 3 gennaio 2002, nell'ambito di procedimento incidentale promosso dall'appellante ai sensi dell'art.351 c.p.c. (secondo la procedura vigente per le cause di "vecchio rito"), nel quale era dato atto della presenza delle parti comparse, con la precisazione: "E' presente personalmente il sig. Andreon Francesco, titolare della ditta individuale Andreon Arredamenti (tale essendosi evidentemente qualificato l'appellante)";*

c) Ed ancora, a pagina 8 rigo n. 6 della sentenza:

"Mai del resto in tutte le scritture difensive di detta parte, nel presente giudizio, si nota un qualsiasi riferimento all'esistenza di un ente societario, nella veste di soggetto impugnante."

Riconosce quindi la Corte d'Appello, come dato pacifico, che appellante la sentenza sia effettivamente la ditta individuale Andreon Arredamenti in persona di Andreon Francesco, nella sua qualità di titolare della omonima ditta, cui è riferibile tutta l'attività difensiva.

Nessun dubbio pare dunque sussistere nel Giudice del gravame circa l'identità del soggetto che ha svolto l'impugnazione, coincidente con quello in danno del

quale è intervenuta la pronuncia di primo grado e, come meglio precisato in seguito, con quello che ha sottoscritto la procura alle liti.

Eppure e ciononostante, la Corte pronuncia poi la sentenza accertando e rilevando, *ex officio*, la sussistenza del richiamato vizio nel mandato che ne provocherebbe la nullità rendendo palese, come detto, *“la totale discrepanza tra il soggetto agente in appello (Andreon Francesco, nella qualità di titolare di un'impresa individuale) e l'ignoto ente societario a nome del quale era rilasciata la procura alle liti”*, tanto da pronunciare l'inammissibilità dell'appello.

In tale contesto, l'erroneità della decisione appare evidente: frutto di una valorizzazione estrema ma assolutamente erronea di una dicitura (“società”) senza dubbio presente nel mandato ma chiaramente frutto di un mero refuso, come più ampiamente si chiarirà nel seguito.

E' la Corte stessa – si ribadisce – a rilevare come l'atto di citazione in appello individui con estrema chiarezza l'identità dell'appellante nella *“ditta Andreon Arredamenti”*.

La Corte *in primis* svolge, o comunque riconosce, la ricostruzione del rapporto processuale tra la ditta individuale Andreon e la Essedi Studio e Associati di Sandro Dallavalle s.a.s..

Nel prosieguo della parte motiva, come visto, la Corte persino evidenzia la certezza della riferibilità dell'appello *“alla persona dell'Andreon nella qualità di titolare dell'impresa individuale su citata”* rilevando che *“ciò trova chiara conferma anche nel verbale dell'udienza di comparizione delle parti avanti al Presidente della sezione, il giorno 3 gennaio 2002, nell'ambito di procedimento incidentale promosso dall'appellante ai sensi dell'art. 351 c.p.c. (...omissis...) con la precisazione ‘E' presente il sig. Andreon Francesco, titolare della ditta individuale Andreon Arredamenti’”*.

Ed è ancora la Corte a riconoscere, di fatto e seppur con formula di probabilità, nel signor Andreon Francesco il soggetto che ha rilasciato il mandato.

Orbene, l'aver il Giudice del gravame prima esaminato e valorizzato tutti questi elementi, riconducendoli al loro corretto significato, e poi deciso nel senso della nullità del mandato per la pretesa incertezza in ordine al soggetto in nome del quale esso è stato rilasciato, non può che apparire, ancor prima che erroneo, addirittura capzioso.

Delle due, l'una: o è assolutamente incerta l'identificazione del soggetto in nome del quale è stata rilasciata la procura, in tal caso conseguendo la nullità dell'atto, o l'insieme degli elementi ricavabili dall'atto e dalla procura stessa, compresa la sottoscrizione, consentono comunque l'individuazione del conferente e la sua volontà di rilasciare mandato difensivo, come pare dalle svolte considerazioni della Corte d'Appello su riportate.

La Corte territoriale, in relazione alla qualificazione del sig. Andreon Francesco, percorre un ben preciso iter logico per effetto del quale giunge ad identificare nel medesimo, quale titolare della ditta individuale, il soggetto che promuove l'appello ed il soggetto che rilascia la procura, pur a fronte del dato letterale ("società") contenuto nella procura stessa.

La conclusione cui essa giunge contiene dunque una evidente *contradictio in terminis* laddove dapprima opera una disamina dei vari dati ricavabili dall'atto di citazione giungendo a ritenere che appellante sia la ditta Andreon e firmatario del mandato il titolare della medesima e poi conclude affermando l'incertezza assoluta nell'identificazione del soggetto in nome del quale la procura è rilasciata.

Dovendosi armonizzare i dati indicati nell'introduzione dell'atto [ov'è espressamente riportato "La ditta **Andreon Arredamenti** con sede in Sarano di S. Lucia di Piave (TV) - Via Volta n.20/22 in persona del titolare e legale rappresentante Sig. Andreon Francesco, rappresentata e assistita in forza del mandato a margine del presente atto dall'avv. ... (omissis) ...] e quelli riportati nella procura *ad litem* [ove si legge "*delego a rappresentare e difendere la società in ogni fase e grado del presente giudizio... (omissis) ... firmato Andreon Francesco*], è solare come la discrepanza (ditta/società) sia meramente formale e tale da non poter certo causare alcuna reale incertezza in ordine ai soggetti, trattandosi di palese e mero errore materiale.

Assai probabilmente, come cennato, l'errore è frutto dell'utilizzo di un file dove non era stata cancellata del tutto la precedente denominazione lasciando il termine ... "società".

L'utilizzo, per il mandato, di un carattere di stampa così ridotto poi (Times New Roman, dimensione 9) ha contribuito a rendere particolarmente difficile la percezione del refuso, che infatti non è stato eliminato.

Solo il Giudice dell'Appello, con un più che attento esame della procura alle liti, se n'è avveduto, decidendo di applicare la più grave delle sanzioni: la nullità del mandato.

Giungere a ritenere, sulla base del solo riferimento al termine "società", l'incertezza assoluta del soggetto in favore del quale la procura è stata rilasciata (laddove tutti gli elementi presenti nell'atto sono tali da rendere comunque chiaramente individuabili tutti i soggetti interessati) e dichiarare per ciò solo la nullità della medesima, è senza dubbio censura abnorme, traducendosi in una forma di denegata giustizia.

Ben si sa, d'altronde, come nella stragrande maggioranza dei casi le formule utilizzate nei mandati defensionali siano le più standardizzate ed impersonali.

Basti pensare ad una di quelle più usuali:

"Delego a rappresentarmi e difendermi in ogni fase e grado del giudizio....."

Si tratta certo di formula che si adatta e viene applicata alle ipotesi più diverse: persona fisica, ditta individuale e, non infrequentemente, persino società (di persone o di capitale che siano), per quanto in questi casi si possa ipotizzare un'impresione indubbiamente di certa rilevanza.

Si immagina di non sbagliare troppo ritenendo che, tra gli stessi ricorsi presentati avanti questa Ecc.ma Corte, i $\frac{3}{4}$ degli stessi - comunque non meno della metà - presentino nel mandato diciture analoghe, ovvero siano privi dell'indicazione specifica del soggetto in nome del quale sono rilasciati.

Non per questo, si osa sperare, dette impugnazioni vengono dichiarate *sic et simpliciter* inammissibili.

La stessa controparte, se ne fa qui cenno solo a mo' d'esempio stante la diversa posizione processuale dell'appellante e dell'appellata, pur essendo una società ha utilizzato proprio quella generica formula sopra richiamata e ciò sia nel mandato di primo grado, sia in quello d'appello.

Volendo anzi essere più precisi, nello specifico caso, dall'esame del mero mandato non sarebbe neppure possibile ricavare la riferibilità della procura all'ente societario che si andava costituendo in giudizio, essendo l'unico soggetto in esso individuabile tale signor Dallavalle Sandro, persona fisica e come tale firmatario del medesimo, non essendo affatto specificata la correlazione ad alcun organo rappresentativo della società, cui neppure è fatto cenno.

Assai significativo, d'altro canto, che il presunto vizio sanzionato dalla Corte di Appello non sia stato eccepito dall'appellata Essedi Studio ed Associati di Sandro Dallavalle s.a.s., bensì rilevato d'Ufficio.

La circostanza che di mero errore materiale si tratta e che nessuna confusione o incertezza possa dallo stesso concretamente derivare (si ricordi: il termine "società" non è seguito dall'indicazione di alcun ente, neppure diverso dall'appellante e quindi astrattamente idoneo a creare incertezza) contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte d'Appello, è confermata peraltro dall'assenza, in corrispondenza della sottoscrizione di Andreon Francesco, di alcun timbro riferibile alla Srl nel frattempo costituita e succeduta alla ditta individuale, ma sempre rimasta estranea al rapporto processuale, tanto nel primo quanto nel secondo grado di giudizio, come peraltro correttamente rilevato dal Giudice.

Il fatto che non debba e non possa prevalere nel giudizio il mero formalismo, derivante dalla "sopra valutazione" di un singolo dato, allorché vi siano altri elementi idonei a far superare ogni incertezza o dubbio, è comprovato dal consolidato orientamento di questa Ecc.ma Corte, che è giunta a pronunciarsi così:

"Con riguardo ad un atto introduttivo del giudizio (nella specie: atto di riassunzione della causa davanti al giudice di rinvio), il quale provenga da una società in persona del suo legale rappresentante, la circostanza che la procura al difensore, sottoscritta da detto rappresentante in calce ed a margine, rechi, nel timbro apposto sopra la firma, l'indicazione di un'altra società, di cui la stessa persona fisica sia parimenti rappresentante, implica nullità del mandato, e quindi nullità dell'atto introduttivo per difetto dello ius postulandi, solo quando non si riscontrino dal Giudice elementi idonei a superare tale incertezza e manchi

l'individuazione dell'effettivo ed unico ente in nome e per conto del quale sia stato sottoscritto il mandato medesimo". (Cass. 11.07.1985 N.4115, le evidenziazioni sono degli scriventi).

In aperto contrasto con il principio di salvezza del giudizio testé delineato, la Corte veneziana, dopo aver analizzato gli atti di causa, ha proceduto *a contrariis* nella sua valutazione, attribuendo forza prevalente all'imprecisione formale contenuta nella procura alle liti anziché superare tale "incertezza" in virtù della chiarezza ed univocità, che lo stesso Giudice rileva, del dato certo riscontrabile in ogni singolo atto istruttorio.

In tutti i casi analizzati si è sempre visto che le incertezze del mandato sono state superate e chiarite attraverso gli elementi desumibili dagli atti del giudizio e perfino attraverso l'invito del giudice, nel corso del giudizio, a fornire elementi integrativi di valutazione.

Qui, e per la prima volta, è stata intrapresa la strada opposta.

La minima incertezza riscontrabile nel mandato, per quanto steso a margine dell'atto stesso, è stata considerata dalla Corte d'Appello insuperabile, dirimente ed insanabile pur a fronte della inequivoca e riconosciuta attribuibilità della sottoscrizione, autografa e per esteso e che un minimo di buona volontà impedisce di considerare illeggibile, al sig. Andreon Francesco, titolare della ditta individuale.

L'incertezza di quel mandato, si ripete, a margine, non è certo così grave come nel caso affrontato da questa Corte con la sentenza del 1985 su riportata, ove la spendita del nome andava certamente in tutt'altra direzione, verso società diversa ed estranea agli atti del giudizio.

La conclusione tratta dalla Corte d'Appello implica, pertanto, una evidente forzatura interpretativa del dato testuale.

Il Giudice ha dovuto convincersi, contraddicendo sé stesso, di non avere a sua disposizione elementi tali da superare l'incertezza derivante dall'inserimento del termine "società", ciò in evidente contrasto con tutta una serie di altri dati che deponavano, invece, a favore della coincidenza certa del mandante e dell'attore.

Quasi a voler "chiudere il cerchio" e dichiarare l'inammissibilità dell'impugnazione è stato addirittura costretto ad ipotizzare, ed avallare, l'ipotesi di una non chiara leggibilità della sottoscrizione di Andreon Francesco che, sommandosi al riferimento ad un indefinito ente societario, avrebbe autorizzato lo stralcio del giudizio, senza dover neppure affrontare il più complesso accertamento delle questioni di merito.

* * *

Quanto alla sottoscrizione della procura da parte di Francesco Andreon, infatti, non si può che nuovamente ribadire come la stessa sia leggibile e particolarmente chiara, tanto da non comprendere - se non ricorrendo all'interpretazione di cui sopra - come la Corte territoriale possa scrivere, al rigo 11 di pagina 8 della sentenza, che "*il mandato alle liti risulta rilasciato, ... (omissis) ..., da persona non individuata*" per specificare di seguito "*probabilmente dallo stesso Andreon Francesco*".

Questa Ecc.ma Corte potrà facilmente fugare ogni dubbio, riesaminando direttamente la firma apposta in calce al mandato e così appurando l'intelligibilità della sottoscrizione del signor Andreon Francesco, semplice e comprensibile: la qual cosa rende assolutamente certa l'identità stessa del

conferente, peraltro certificata, pur con i limiti e con gli effetti di cui all'art.83, comma 3°, c.p.c. dal difensore.

* * *

Alla luce delle considerazioni esposte, la decisione assunta dalla Corte d'Appello - inammissibilità del gravame per nullità radicale della procura alle liti e quindi della citazione - appare errata e la sanzione di nullità applicata totalmente priva di proporzionalità rispetto al "vizio" rilevato, trattandosi di errore materiale, insuscettibile nella fattispecie di provocare le conseguenze ritenute dal Giudice dell'impugnazione.

Ciò considerato, la risoluzione del Giudice del gravame pare così più deflativa del consistente carico processuale complessivo che sanzionatoria di un vizio tale da determinare la nullità dell'atto.

Tutto ciò e tanto più, atteso che l'art. 164 c.p.c. esige, al fine di ritenere sussistente l'ipotesi di nullità conseguente alla violazione della disposizione dell'art. 163 I° co. n. 2 c.p.c., non un dubbio agevolmente superabile (come la stessa Corte d'Appello rileva laddove ritiene che sia esente da incertezza l'individuazione dell'attore sostanziale e formale come indicato negli atti) bensì, e solo quando, il requisito indicato all'art. 163 n. 2 sia assolutamente incerto.

E' questa stessa Corte Suprema che ribadisce tale principio di proporzionalità tra vizio e sanzione, in una recente sentenza, la N.11144 del 16/07/2003:

"Nel caso in cui nell'intestazione di un atto giudiziario (nella specie, comparsa di risposta) sia indicata una determinata persona quale rappresentante legale della società cui l'atto è riferibile e la procura alle liti rilasciata a margine o in calce allo stesso risulta invece sottoscritta da un soggetto diverso, la discordanza configura un mero errore materiale, che non

incide sulla validità dell'atto, qualora si accerti che la procura è stata rilasciata da colui che riveste la qualità di legale rappresentante della società."

Applicando l'esposto principio al caso *de quo*, specularmente rispetto a quello, è ancor più chiaro, con riferimento all'indicazione "società" nel mandato, il ricorrere di un mero errore materiale, risultando accertato o comunque agevolmente accertabile senza indagini sul fatto e che attengano al merito della questione che la sottoscrizione della procura alle liti è di Andreon Francesco, nella sua qualità di titolare della ditta individuale Andreon Arredamenti e che il soggetto in nome del quale la procura è stata rilasciata è proprio la ditta.

Sostanzialmente, non può che trovar conferma il principio, assai risalente ma non mutato, di questa Ecc.ma Corte e qui richiamabile per analogia, secondo cui (con riferimento all'indicazione del difensore) la mancanza dell'indicazione nominativa "non determina la nullità della procura allorché il suo destinatario risulti inequivocabilmente dal testo complessivo del ricorso, di cui il mandato costituisce parte integrante" (rif. Cass. N.1103/1980).

*** **

Per i motivi sopra esposti, si chiede che Codesta Ecc.ma Corte Suprema di Cassazione voglia annullare l'impugnata sentenza 6 Agosto 2004 n. 1330 della Corte d'Appello di Venezia, con ogni conseguenza anche in ordine alle spese di tutti i gradi del giudizio, rinviando la causa ad altro giudice di grado pari a quello che ha pronunciato la sentenza cassata.


Con il ricorso, recante procura a margine, debitamente notificato saranno depositati:

1. copia autentica della sentenza impugnata;
2. fascicolo di parte relativo ai precedenti gradi del giudizio;

3. istanza di trasmissione del fascicolo d'ufficio vistata dal Cancelliere della Corte d'Appello di Venezia.

Si dichiara, ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 della L.488/99, che il valore della presente causa è pari ad Euro 25.563,33 e che il contributo unificato è pertanto dovuto nella misura di Euro 170,00.

Treviso-Roma, lì 05.10.2005



Avv. Giovanni Bonotto

Avv. Prof. Francesco Di Giovanni

Relata di notificazione

Io sottoscritto Avv. Giovanni Bonotto del Foro di Treviso, con studio in Largo Porta Altinia n.6, quale procuratore della parte sopra indicata, in forza del disposto di cui alla legge 21.01.1994 n. 53, ho oggi notificato copia del suesteso atto a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento avvalendomi del servizio postale - ufficio Poste centrali di Treviso (31100 - TV), P.zza Vittoria a:

- **Essedi Studio e Associati di Sandro Dallavalle s.a.s.**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, presso il procuratore costituito Avv. Francesco Martini, con studio in 30135 - Venezia, S. Croce n.312/a ed ivi a mezzo del servizio postale.

